

L'importanza del ruolo informativo della lista degli ingredienti per la tutela del consumatore.

Ingredienti composti e traduzioni delle denominazioni di vendita: il caso «cioccolato in polvere»

Claudio Musciacchio

1.- Introduzione al caso C-881/19

La questione affrontata in questa recente sentenza¹ dalla Corte di Giustizia, riguardante l'uso della denominazione di un ingrediente composto nell'elenco obbligatorio degli ingredienti di un alimento commercializzato in uno Stato membro, offre alcuni spunti di riflessione in ordine alla complessa vicenda delle denominazioni dei prodotti alimentari.

La causa in esame trae origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di Brno, giudice del rinvio, il quale nutrendo dei dubbi in merito alla sentenza pronunciata dalla Corte suprema amministrativa ceca decide di sottoporre la questione *de qua* alla Corte di Giustizia.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Tesco, la ricorrente, e il Ministero dell'Agricoltura ceco, in merito all'etichettatura di prodotti venduti dalla Tesco nella Repubblica Ceca. In breve, la ricorrente commercializzava dei prodotti contenenti, tra gli altri, un ingrediente composto con una denominazione specifica definita nella direttiva 2000/36/CE (la c.d. direttiva sul cioccolato) utilizzando la propria traduzione in lingua ceca delle versioni ufficiali in lingua polacca e/o tedesca della designazione di tale prodotto, anziché quella prevista nella versione in lingua ceca della direttiva sul cioccolato.

Di conseguenza, l'Autorità nazionale ceca di controllo agroalimentare di Brno (SZPI) aveva ordinato alla Tesco di ritirare i propri prodotti dal mercato ceco, vietandone, al contempo, la commercializzazione in ragione del fatto che l'etichettatura di detti prodotti non conteneva un elenco dettagliato per l'ingrediente composto (in violazione dell'art. 9, par. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 18, par. 1 e 4, del regolamento sulle informazioni sugli alimenti n. 1169/2011). Peraltro, nella lingua ceca, non sarebbero corretti i termini utilizzati dalla ricorrente per indicare il cioccolato in polvere, ai sensi dell'allegato I, parte A, punto 2, lett. c), della direttiva 2000/36, che dispone l'utilizzo dei termini «čokoláda v prášku» («cioccolato in polvere») e non i termini «čokoládový prášek» («polvere di cioccolato»).

A fronte di tale provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla Corte regionale di Brno, sostenendo che l'eccezione prevista dall'allegato VII, parte E, punto 2, lett. a) del reg. n. 1169/2011 – che consente, a determinate condizioni, di omettere in dettaglio la composizione dell'ingrediente composto - si dovesse applicare per i termini utilizzati anche nel caso di specie, dato che il contenuto di tale formula era identica a quella prevista dalla direttiva 2000/36.

Quanto all'espressione riportata in etichetta, si sosteneva che la conclusione secondo cui dovesse essere utilizzata esclusivamente la versione in lingua ceca fosse contraria ai principi di funzionamento del diritto dell'Unione, in ragione del fatto che tutte le versioni linguistiche di una disposizione fanno ugualmente fede.

La Corte regionale sospendeva il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: «se la regola contenuta nell'allegato VII, parte E, lettera a), del reg. n. 1169/2011 debba essere interpretata nel senso che sia possibile indicare, all'interno della composizione di un prodotto, un ingrediente composto, definito nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva cioccolato, senza definirne la com-

(¹) Corte di giustizia, 13 gennaio 2022, *Tesco Stores ČR a.s.c. Ministerstvo zemědělství*, C-881/19.

posizione soltanto nel caso in cui tale ingrediente composto sia esattamente definito in etichetta, secondo la versione in lingua ceca dell'allegato I di tale direttiva.»

2.- La decisione della Corte di Giustizia

La questione riguarda, in sostanza, le modalità attraverso le quali un ingrediente composto deve essere descritto nell'elenco degli ingredienti. Il primo aspetto riguarda l'utilizzo di una lingua ufficiale dell'Unione europea; il secondo se, per prodotti come il cioccolato, l'operatore alimentare possa essere esonerato dall'obbligo di elencare tutte le sostanze che costituiscono l'ingrediente composto.

La Corte nel richiamare, in primo luogo, la direttiva 2000/36 ha rammentato che mediante essa è stata realizzata un'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, al fine di garantire l'unicità del mercato interno.

Di conseguenza, le denominazioni di vendita contenute nell'allegato I della direttiva 2000/36 (nello specifico, all'art. 3, punto 1), sono al tempo stesso obbligatorie e riservate ai prodotti previsti da tale allegato. A ciò si aggiunge che l'art. 4 della direttiva 2000/36 vieta agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali non previste dalla stessa direttiva per i prodotti definiti dall'allegato I.

Tale direttiva istituisce, quindi, un sistema obbligatorio e tassativo delle denominazioni di vendita. Nello specifico, occorre ricordare che la denominazione «cioccolato in polvere», contenuta nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36 costituisce una «denominazione legale» prevista dalle disposizioni dell'Unione applicabili a tale prodotto, ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. n), del reg. n. 1169/2011 e conformemente a quanto previsto altresì dagli art. 17 e 18, tale denominazione deve essere utilizzata su tutto il territorio dell'Unione.

Parimenti, ai sensi dell'art. 15, par. 1, Reg. (UE) n. 1169/2011, una siffatta denominazione deve essere indicata in etichetta in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro in cui l'alimento è commercializzato.

Sulla base di tali premesse e nel rispetto dell'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1169/2011, la Corte ha ricordato che l'elenco degli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto può essere omesso esclusivamente quando la composizione di quest'ultimo è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell'Unione e nella misura in cui esso interviene per meno del 2% nel prodotto finito.

Pertanto, come chiarito dai punti 36 e 37 della sentenza, la suddetta omissione è possibile solo nel caso in cui l'ingrediente composto sia identificato dalla denominazione attribuita in forza della normativa del diritto dell'Unione e in una lingua facilmente comprensibile² dai consumatori dello

(²) Una spiegazione di "lingua facilmente comprensibile" è offerta da P. Borghi, *Gli obblighi informativi in etichetta*, in Aa.Vv. *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi et al., Giuffrè, 2021, pp. 307 ss.; il quale segnala che tale nozione è da valutarsi caso per caso, in base allo Stato membro nel quale l'alimento è destinato ad essere commercializzato. Infatti, per quanto non vi siano pronunce che chiariscano tale questione, l'A. fa riferimento alla sentenza *Geffroy*, C-366/98, nella quale la CGUE ha precisato che imporre per legge l'utilizzo esclusivo di una determinata lingua, determinando di conseguenza l'impossibilità di utilizzare ulteriori lingue, in astratto comprensibili nel territorio, comporterebbe una violazione del diritto comunitario. Tale precedente è stato richiamato anche da F. Albisinni, *La Corte di Giustizia, il cioccolato e la concorrenza*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, II, p. 141 ss.; il quale sostiene che «un conto è assumere che possa essere compresa facilmente dall'acquirente l'indicazione in lingua inglese della coca-cola, altra cosa è pretendere che sia compresa l'indicazione in lingua straniera di prodotti non così globalizzati ed omogenei nella loro composizione». Infatti, in tale precedente era stata dichiarata illegittima l'imposizione uniforme e generalizzata dell'uso della lingua nazionale sull'etichetta di tutti i prodotti alimentari, anche nel caso della coca-cola, dove l'utilizzo di un'altra lingua facilmente comprensibile non creava difficoltà al consumatore. Tuttavia, anche in tal caso, è stata confermata la legittimità di tale prescrizione, se giustificata dal bisogno di rendere comprensibili al consumatore le caratteristiche del prodotto. A ciò si aggiunge la causa C-385-96, *Goerres*, nella quale è stata riconosciuta «la conformità al diritto CE di una legge nazionale che, in alternativa alla lingua nazionale, consentiva comunque anche un'altra lingua facilmente compresa dai propri consumatori». Da tali pronunce si evince che gli Stati membri non possono vietare lingue alternative a quella nazionale, nel caso in cui non sia possibile dimostrare che le lingue proibite non sono «mediamente comprese sul loro territorio.»

Stato membro in cui il prodotto alimentare è commercializzato.

La ragione per la quale la ricorrente ha utilizzato una denominazione differente da quella prevista dall'allegato I si fonda essenzialmente sulla presunta equivalenza delle diverse versioni linguistiche. La ricorrente afferma, in sostanza, che tutte le versioni linguistiche previste della direttiva sul cioccolato siano equivalenti e che, sulla base di tale assunto, essa avrebbe la facoltà di scegliere e utilizzare una qualsiasi di tali versioni linguistiche per una traduzione in lingua ceca delle sue etichette, redatte in una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

Secondo la Tesco, infatti, imporre l'utilizzo della versione in lingua ceca della direttiva sul cioccolato configurerebbe una violazione del principio di equivalenza delle versioni linguistiche della direttiva.

Tuttavia, il ragionamento della ricorrente non è condiviso dalla Corte, né tantomeno dall'Avvocato Generale Tanchev, il quale ritiene nelle proprie conclusioni che «l'equivalenza delle versioni linguistiche del diritto dell'Unione non significa che un operatore economico possa scegliere la versione linguistica che preferisce di un atto di diritto derivato dell'Unione, tradurla come reputa opportuno, e utilizzare tale traduzione, più o meno fedele, come se fosse tratta dal testo ufficiale della normativa dell'Unione in questione».

Difatti, scegliere la versione linguistica di un termine o di una designazione come base per la traduzione in altre lingue corrisponderebbe ad attribuire ad essa una posizione di supremazia rispetto alle altre. Nondimeno, riconoscere la facoltà agli operatori economici di tradurre liberamente le versioni scelte rappresenterebbe «l'antitesi dell'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione». Per queste ragioni, la Corte condivide le argomentazioni dell'Avv. gen. sostenendo che non esisterebbe, nel caso in esame, un reale problema di divergenze fra diverse versioni linguistiche,

in quanto la ricorrente ha semplicemente tradotto con termini di sua invenzione denominazioni ben definite e designate da disposizioni di diritto dell'Unione.

Il secondo aspetto rilevante nella decisione riguarda la natura della denominazione "cioccolato in polvere". L'uso della designazione prevista dall'allegato I («čokoláda v prášku») costituisce una denominazione legale ai sensi dell'art. 17, par.1, del reg. n. 1169/2011, il quale prevede che «la denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva».

Quest'ultima disposizione stabilisce una chiara gerarchia secondo la quale la denominazione legale si pone in una situazione di preminenza rispetto a denominazioni usuali o descrittive, utilizzabili esclusivamente in mancanza della denominazione legale, definita come la «denominazione prescritta dalle disposizioni dell'Unione ad esso applicabili. Soltanto in mancanza di tali disposizioni dell'Unione, la denominazione legale dell'alimento è quella prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale» (art. 2, par. 2, lett. n).

Pertanto, la denominazione utilizzata dalla ricorrente («čokoládový prášek») non ha alcun significato ufficiale nel contesto del diritto dell'Unione³ e non costituisce una «denominazione legale», dal momento che per quel dato prodotto è già esistente.

Dunque, l'analisi delle suddette disposizioni contribuisce a rafforzare la tesi secondo la quale l'utilizzo della denominazione prevista dall'allegato I (parte A, punto 2, lett. c) nell'elenco degli ingredienti di un alimento deve considerarsi obbligatoria ai fini della descrizione, in lingua ceca, dell'in-

⁽³⁾ Una ricerca testuale su EUR-Lex dell'espressione «čokoládový prášek» in lingua ceca non fornisce alcun risultato, mentre una simile ricerca dell'espressione «čokoláda v prášku» fornisce 12 risultati.

grediente composto «cioccolato in polvere».

Tuttavia, ci si chiede, nel caso di specie, se sia necessario indicare la composizione dell'ingrediente composto, se designato con la denominazione utilizzata dalla ricorrente.

Ebbene, in primo luogo, occorre considerare che il punto 1, parte E, dell'allegato VII del Reg. (UE) n.1169/2011 consente di includere un ingrediente composto nell'elenco degli ingredienti «nella misura in cui la designazione dell'ingrediente composto è prevista dalla regolamentazione o fissata dall'uso»; in tal caso, l'indicazione è «immediatamente seguita dall'elenco dei suoi ingredienti».

Il punto 2 stabilisce, invece, che l'elenco degli ingredienti non è obbligatorio quando «la composizione dell'ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell'Unione» e quest'ultimo interviene per meno del 2% nel prodotto finito.

Orbene, nel caso di specie, alla mancata indicazione, *tout court*, della composizione si affianca l'uso di una denominazione diversa da quella legale, come definita specificatamente per i prodotti a base di cioccolato dalla direttiva 2000/36, allegato I.

Su queste premesse, la Corte ritiene che l'omissione del riferimento esatto all'ingrediente composto «cioccolato in polvere» configuri una violazione della normativa dell'Unione in materia di informazione sugli alimenti.

3.- L'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita relative ai prodotti di cacao e di cioccolato: la direttiva sul cioccolato e precedenti

giurisprudenziali

L'annoso e controverso tema delle denominazioni dei prodotti alimentari è stato oggetto di una ampia attività normativa e giurisprudenziale diretta all'eliminazione degli ostacoli alla circolazione degli alimenti. Infatti, nello sviluppo del processo di integrazione comunitario, l'obiettivo principale è stato quello di costituire un mercato unico, con l'intento di rimuovere le barriere distorsive della libera circolazione dei prodotti⁴.

Per i prodotti a base di cacao e cioccolato, un primo tentativo di armonizzazione è avvenuto con la direttiva del Consiglio 73/241/CE⁵. Tuttavia, si trattava di un'armonizzazione incompleta.

Difatti, quest'ultima, per ciò che concerne l'utilizzo di sostanze grasse vegetali, non era volta a realizzare un regime di armonizzazione totale, in cui norme comuni si sarebbero sostituite interamente alle norme nazionali esistenti in materia, poiché essa autorizzava esplicitamente gli Stati membri a prevedere norme nazionali diverse, a seconda delle proprie tradizioni nazionali.

Il raggiungimento di una completa armonizzazione delle denominazioni di vendita⁶ dei prodotti di cacao e di cioccolato avviene con la direttiva 2000/36, la quale al fine di garantire l'unicità del mercato interno stabilisce delle regole comuni per l'aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao all'interno di siffatti prodotti⁷.

Tale direttiva ha, pertanto, creato un sistema obbligatorio e tassativo delle denominazioni di vendita, come previsto dall'art 3, n. 1, prevedendo, nel rispettivo allegato I, parte A, l'elenco delle denominazioni specificando le definizioni e le caratteristiche dei prodotti di cacao e cioccolato.

(⁴) v. A. Jannarelli, *La circolazione dei prodotti agricoli nella Comunità europea: dal principio del mutuo riconoscimento alla tutela della qualità*, in *Dir. agr.*, 1992, p. 53. Si segnala altresì, S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, 2008, p. 25. Sulla generalizzazione del principio del mutuo riconoscimento, v. G. Sgarbanti, *La libera circolazione dei prodotti agroalimentari*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. Costato, III ed., Padova, CEDAM, 2003, p. 623 ss.

(⁵) Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

(⁶) Sul processo di armonizzazione delle denominazioni di vendita e dei prodotti a base di cioccolato, v. F. Prete, *La cultura del cioccolato: La Corte europea e il cioccolato di qualità*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, II, 4, p. 158 ss.

(⁷) Così, il settimo considerando stabilisce che: «al fine di garantire l'unicità del mercato interno, tutti i prodotti di cioccolato oggetto della presente direttiva devono poter circolare all'interno della Comunità con le denominazioni di vendita di cui all'allegato I della presente direttiva».

Invero, questioni sulla denominazione legale di prodotti a base di cioccolato sono state affrontate in passato dalla CGUE, in relazione ad aspetti inerenti alla libera circolazione dei prodotti, in particolare in riferimento alla composizione di prodotti contenenti grassi diversi dal burro di cacao.

Si fa riferimento alle due sentenze sul cioccolato⁸ del 2003, una delle quali riguardante il rifiuto da parte dell'Italia di consentire l'importazione di prodotti denominati cioccolato, contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, legalmente fabbricati in Stati membri che autorizzavano l'aggiunta di dette sostanze.

Nel caso di specie, lo Stato italiano imponeva ai fini della commercializzazione di detti prodotti, che quest'ultimi recassero la denominazione «surrogato di cioccolato», in luogo di «cioccolato»⁹, in quanto contrastante con la normativa nazionale italiana¹⁰ che impediva l'utilizzo di sostanze grasse diverse dal burro di cacao.

Orbene, in tale pronuncia la Corte ha assicurato che l'aggiunta di dette sostanze non avrebbe avuto l'effetto di modificare sostanzialmente la natura di tali prodotti, al punto di trasformarli in prodotti differenti, a condizione che in etichetta fosse inserita un'indicazione neutra ed obiettiva degli ingredienti del prodotto, al fine di garantire un'informazione corretta dei consumatori.

Successivamente, la Corte è intervenuta ancora in riferimento a norme nazionali che richiedevano un riferimento alla "purezza" di prodotti di cioccolato, fabbricato secondo canoni più vicini alle aspettative dei consumatori nazionali, per distinguerli da altri, pure conformi alla normativa euro-

pea¹¹.

Si fa riferimento ad una sentenza che accertava la violazione della direttiva cioccolato da parte dell'Italia. Nel caso di specie, la Commissione Europea contestava all'Italia di aver modificato l'obiettivo della direttiva sul cioccolato mediante l'adozione di una normativa nazionale che permetteva di aggiungere un'informazione, qualificabile come una connotazione "negativa" del prodotto e conseguentemente, a parere della Corte, ingannevole per il consumatore.

Invero, secondo quest'ultima, la possibilità di completare con l'aggettivo «puro» o con la dicitura «cioccolato puro» l'etichettatura dei prodotti di cioccolato che non contengano grassi vegetali diversi dal burro di cacao confonde il consumatore nazionale, creando difformità nella normativa nazionale, in contrasto con l'armonizzazione totale delle denominazioni avvenuta con la direttiva del 2000. L'esigenza di tutela dei consumatori ad una corretta informazione non si realizza, infatti, classificando un determinato prodotto come "puro", bensì mediante un'informazione neutra ed oggettiva, che informi il consumatore dell'assenza di sostanze grasse diverse dal burro di cacao.

4.- L'importanza del ruolo informativo della lista degli ingredienti a tutela del consumatore. Considerazioni finali.

Anche nel caso *Tesco*, le argomentazioni della Corte si fondano principalmente sugli obiettivi perseguiti dal regolamento relativo alle informa-

⁽⁸⁾ Corte di giustizia, 16 gennaio 2003, *Commissione/Italia*, C-14/00 e *Commissione/Spagna* C-12/00. Per un commento sulle due sentenze del 2003 (*Commissione/Italia*, C-14/00 e *Spagna* C-12/00) e sulla ricostruzione della situazione esistente in materia di libera circolazione delle merci, nonché sulle conseguenze del tentativo di ravvicinamento delle legislazioni, v. L. Costato, *Burro di cacao e cioccolata*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 1, pp. 17 ss; F. Albisinni, *La Corte di Giustizia, il cioccolato e la concorrenza*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, II, 2, p. 141 ss.; V. Paone, in *Foro.it*, 2003, IV, pp. 72-75.

⁽⁹⁾ Una definizione di cioccolato è contenuta nell'allegato I, parte A, punto 3, lett. c), della direttiva 2000/36. Si intende quel prodotto: «ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che, con riserva di quanto disposto alla lettera b), presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35% di cui non meno del 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato».

⁽¹⁰⁾ Si fa riferimento alla legge 30 aprile 1976, n. 351. Più precisamente, ai sensi dell'art. 6 di tale legge, «costituisce un prodotto di imitazione del cioccolato qualsiasi preparazione alimentare contenente cacao la cui struttura, consistenza, colore e sapore ricordano quelli del cioccolato ma la cui composizione non corrisponde alla definizione di uno dei prodotti di cui all'allegato della legge». Infatti, i prodotti menzionati nell'allegato non contengono sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.

⁽¹¹⁾ Si fa riferimento alla causa Commissione europea c. Repubblica Italiana (C-47/09) del 25 novembre 2010.

zioni sugli alimenti, in combinato disposto con le disposizioni specifiche dettate dalla direttiva relativa ai prodotti di cacao e cioccolato, che prevalgono sulla normativa generale¹².

La base giuridica delle norme sull'informazione è rappresentata dall'articolo 114 TFUE, il quale persegue il duplice obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti e il buon funzionamento del mercato interno.

In questa prospettiva, il regolamento 1169/2011 deve tener conto delle differenze nella percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione¹³.

La Corte rammenta, infatti, che le informazioni fornite ai consumatori devono garantire a questi ultimi di effettuare scelte consapevoli (art. 3, par. 1, in combinato disposto con i considerando 3 e 4 reg. 1169/2011)¹⁴ e che l'obbligatorietà delle informazioni sulla composizione degli alimenti discende dalla necessità «di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali» (*considerando 17*).

Da ciò si evince che, le informazioni relative agli alimenti devono essere corrette, imparziali e obiettive; esse non devono essere potenzialmen-

te in grado di indurre in errore il consumatore, specialmente per ciò che concerne le caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare, per ciò che concerne: la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza del prodotto.

Ciò vale analogamente per gli ingredienti composti.

Come si legge nelle Conclusioni dell'Avv. Gen. Tanchev, al par. 63, «un consumatore che s'imbatta in un elenco degli ingredienti contenente una denominazione non definita in luogo della designazione corretta di un determinato ingrediente composto non può sapere in che cosa consista tale ingrediente composto, salvo che sia fornito un elenco dei suoi ingredienti».

In presenza del contenuto dell'ingrediente composto «il consumatore è informato in maniera comparabile soltanto se tale elenco fornisce informazioni in merito alle proporzioni degli ingredienti che compongono l'ingrediente composto analoghe a quelle contenute nella definizione della designazione.»¹⁵

Una distorta interpretazione del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti pregiudicherebbe l'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita dei prodotti a base di cioccolato,

(¹²) Il Reg. (UE) n. 1169/2011 è stato oggetto di numerose riflessioni in dottrina: tra gli altri, L. Costato, *Le etichette alimentari nel nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 658 ss.; F. Albisinni, *La comunicazione al consumatore di alimenti, le disposizioni nazionali e l'origine dei prodotti*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 68 ss.; S. Masini, *Diritto all'informazione ed evoluzione in senso "personalista" del consumatore (Osservazioni a margine del nuovo regolamento sull'etichettatura di alimenti)*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 576 ss. S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, Giappichelli, 2012.

(¹³) In tal senso occorre considerare ulteriori pronunce della Corte, tra le quali si fa riferimento alla sentenza del 1° ottobre 2020, *Groupe Lactalis*, C-485/18. Tale pronuncia ha ad oggetto la legittimità di un decreto nazionale relativo all'indicazione d'origine del latte nonché delle carni utilizzati come ingredienti. Infatti, tale decreto ha per effetto, per quanto riguarda il latte, l'obbligo per i produttori di indicare l'origine del latte nella loro etichettatura del prodotto. È, infatti, frequente che tali requisiti, relativi all'etichettatura, diventino esclusivamente dei metodi attraverso i quali preferire e scegliere i prodotti nazionali. Tuttavia, l'esistenza del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari garantisce la presenza di un nesso chiaro e consolidato tra la provenienza dell'alimento in questione e la sua qualità. In tale pronuncia, pertanto, ci si chiedeva se una disposizione nazionale che impone un siffatto requisito nel caso del latte possa essere giustificata alla luce del diritto dell'Unione. Volendo fare un raffronto con la sentenza in commento, nel caso *Lactalis*, si riscontrava una discordanza tra esigenze di protezione dei consumatori espresse a livello nazionale e quelle relative al buon funzionamento del mercato interno. Nel caso di specie, invece, l'aumento di traduzioni libere sarebbe fatale non solo per il consumatore ma anche per l'armonizzazione totale delle denominazioni di vendita voluta dalla direttiva cioccolato derogando alla denominazione lesa che essa impone.

(¹⁴) Sulla consapevolezza delle scelte effettuate dai consumatori, sulla base delle informazioni ricevute si segnala la sentenza *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd*, C- 363/18. In tale pronuncia si chiedeva alla CGUE di chiarire la portata dell'obbligo di indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza per i prodotti alimentari qualora la mancanza di tali informazioni possa indurre in errore il consumatore.

(¹⁵) Conclusioni dell'Avv. Gen. Evgeni Tanchev presentate il 6 ottobre 2021, Causa C-881/19.

con la conseguenza che l'elenco degli ingredienti potrebbe menzionare un ingrediente composto derogando alla definizione della denominazione legale imposta dalla direttiva 2000/36.

Infatti, sulla circostanza secondo la quale la denominazione utilizzata dalla ricorrente induca in errore il consumatore occorre considerare che l'art. 7, par. 1, lett. a), del reg. sancisce il principio secondo cui le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore per quanto concerne le proprietà e la composizione degli alimenti. Ebbene, anche secondo l'Avv. gen. Tanchev, vi sarebbero quantomeno due situazioni in cui i consumatori potrebbero essere indotti in errore dall'uso di una denominazione diversa.

Da un lato, i consumatori potrebbero essere indotti a credere che «l'ingrediente sia composto da elementi diversi dai suoi reali componenti o che le proporzioni di tali ingredienti siano diverse dalla composizione effettiva dell'ingrediente composto e, dall'altro, potrebbero essere indotti in errore e ritenere che il contenuto di tale ingrediente nel prodotto finito (il suo tenore percentuale nel prodotto finito) sia diverso (più elevato) rispetto a quello effettivo».

Sulla valutazione dell'idoneità dell'etichettatura a indurre in errore l'acquirente, in base a consolidata giurisprudenza, il giudice deve fondarsi «sull'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare.»¹⁶

L'elenco degli ingredienti rappresenta, infatti, un parametro fondamentale per la scelta d'acquisto

da parte del consumatore medio, sicché la presenza di elementi in etichettatura errati o contraddittori lo renderebbero inefficace rispetto all'obiettivo di effettuare scelte consapevoli di acquisto.

Pertanto, la valutazione sull'idoneità dell'etichettatura deve essere effettuata considerando l'intero contenuto informativo, cioè in base alla complessiva impressione che il consumatore può dedurre dalla presentazione dell'alimento nella sua totalità, di cui l'elenco degli ingredienti, seppure obbligatorio, rappresenta solo un elemento. Il contesto normativo in materia di informazioni ai consumatori si è infatti progressivamente arricchito di contenuti normativi, in particolare in presenza di prodotti - come nel caso del cioccolato - che presentano una armonizzazione completa e uniforme in tutto il territorio dell'Unione, a fronte di un canone unitario di definizione delle caratteristiche e della composizione del prodotto, in ultima analisi per garantire la lealtà degli scambi¹⁷.

Difatti, la necessità di utilizzare parametri uniformi che assicurino la correttezza delle informazioni¹⁸ diviene ad oggi ancor più determinante, tenendo conto che il nuovo approccio del legislatore europeo tende ad una penetrante diversificazione delle caratteristiche dei prodotti e di conseguenza delle informazioni trasmesse ai consumatori, anche mediante informazioni facoltative.

Un importante segnale della CGUE risulta essere quello riguardante, come nel caso in esame, la specifica funzione delle denominazioni presenti nella lista degli ingredienti, quale criterio guida per la trasparenza delle informazioni destinate al consumatore, sia sul versante della chiarezza

(16) Sulla ricostruzione della disciplina delle indicazioni ingannevoli per il consumatore nell'etichettatura degli alimenti, si segnala I. Canfora, *Informazioni sugli alimenti e pratiche ingannevoli. Quando l'elenco degli ingredienti non è sufficiente a tutelare il "consumatore medio"*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, 3, pp. 196 ss. La bibliografia sul tema della qualità è molto vasta. Si segnala A. Jannarelli, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2004, p. 453 ss.; A. Germanò, E. Rook Basile, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza*, Torino, 2005, p.101 ss.; A. Di Lauro, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agroalimentare*, Milano, 2005, p. 319 ss.

(17) Sui parametri per qualificare il consumatore destinatario delle informazioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari, v. M. Giuffrida, *Pratiche leali di informazione e informazioni volontarie*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 79 ss.; L. G. Vaqué, *Directive 2005/29/EC on Unfair commercial practices and its application to food related consumer protection*, in *European Food and Feed Law Review*, 2015, p. 210 ss.; nonché per un'analisi della nozione di consumatore medio, v. A. Saccomani, *Le nozioni di consumatore e di consumatore medio nella direttiva 2005/29/CE*, in *Le pratiche commerciali sleali*, a cura di E. Minervini, L. Rossi Carleo, Milano, 2007, p. 141 ss.

(18) Sul rapporto fra fornitura di informazioni e pratiche commerciali sleali, cfr. S. Bolognini, *Linee-guida della nuova normativa europea relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in *Nuove leggi civ.*, 2012, pp. 652-654.

che della intellegibilità. Esse consentirebbero una maggiore tutela del consumatore e una leale competizione tra imprese operanti nel territorio dell'UE, tenute al rispetto del preciso dettato normativo sulla denominazione legale degli alimenti, anche in riferimento alla loro diversa collocazione sull'etichetta. In tal senso, la presenza di una normativa specifica di armonizzazione completa esclude – nella prospettiva di una maggiore chiarezza delle informazioni, legata alla sua uniformità su tutto il territorio dell'UE – che le imprese possano giovare dei meccanismi di flessibilità presenti nel regolamento generale sulle informazioni ai consumatori, dato che quest'ultimo imporrebbe la descrizione degli ingredienti composti¹⁹ stabilendo, in astratto, un possibile caso di non obbligatorietà di tale descrizione (punto 2, parte E, dell'allegato VII del reg. n. 1169/2011).

D'altronde, lo stesso regolamento sulle informazioni ai consumatori n. 1169/2011 risulta essere particolarmente vigile sui rischi legati all'eccesso di informazioni facoltative per il conseguente impatto sulle scelte dei consumatori²⁰, che potrebbero a loro volta falsare la trasparenza della comunicazione essenziale sulle caratteristiche del prodotto.

Come sottolineato dal *considerando* 47 del reg. n. 1169/2011, infatti, può accadere che le informazioni facoltative fornite ai consumatori «nuociono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente». Pertanto, occorre fissare criteri che consentano agli operatori del settore alimentare e alle autorità incaricate di trovare un «equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sugli alimenti».

La decisione della Corte di giustizia, nella sentenza in commento, conferma la necessità di misurare adeguatamente le funzioni delle diverse informazioni fornite ai consumatori, al fine di evitare

possibili effetti distorsivi, questa volta in riferimento ad una fattispecie per la quale la presenza di una normativa di armonizzazione completa lascia un ridotto margine di intervento alle imprese.

ABSTRACT

Il lavoro ricostruisce la normativa sull'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita relative ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, avvenuta attraverso la direttiva 2000/36/CE, nell'ottica di garantire l'unicità del mercato interno, richiamando alcune importanti decisioni della Corte di Giustizia già intervenute in relazione alla complessa vicenda delle denominazioni dei prodotti alimentari.

Nella decisione in commento, la Corte torna sul tema dell'uso della denominazione di un ingrediente composto nell'elenco obbligatorio degli ingredienti di un alimento commercializzato in uno Stato membro. La ragione su cui si fonda il ricorso presentato dalla ricorrente consiste essenzialmente sulla convinzione che le dovrebbe essere consentito utilizzare la propria traduzione in lingua ceca di una qualsiasi delle versioni linguistiche ufficiali della direttiva sul cioccolato, e che essa non è tenuta a specificare il contenuto dell'ingrediente composto nell'elenco degli ingredienti dei prodotti commercializzati. Tuttavia, la Corte ha respinto tale tesi, in quanto l'omissione del contenuto dell'ingrediente composto è possibile solo nel caso in cui quest'ultimo sia identificato dalla denominazione attribuita in forza della normativa del diritto dell'Unione e in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto alimentare è commercializzato. Dalla decisione della Corte emerge l'esigenza di garantire la veridicità delle informa-

⁽¹⁹⁾ Sul punto, v. D. Gadbin, *La «poudre chocolatée», un ingrédient hors norme*, in *Revue de droit rural*, n. 502 – Avril 2022. Secondo l'A., sebbene l'approccio orizzontale abbia concesso maggiore libertà al mercato e all'innovazione portando a semplificare le direttive verticali, diviene necessaria una maggiore vigilanza al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e la protezione del consumatore mediante l'informazione e l'etichettatura.

⁽²⁰⁾ Sul punto si rinvia a L. Costantino, *L'utilizzo del termine "naturale" nell'etichettatura dei prodotti alimentari*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2014, p. 10 ss.

zioni che l'operatore del settore alimentare deve trasmettere al consumatore, in quanto l'obiettivo principale del reg. n. 1169/2011 è quello di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto, delle loro esigenze in materia di informazione e dell'importanza del ruolo informativo della lista degli ingredienti, a tutela del consumatore, quale fattore attraverso il quale compiere le scelte d'acquisto.

The work reconstructs the legislation on the complete harmonisation of sales denominations for cocoa and chocolate products intended for human consumption, which took place through Directive 2000/36/EC, with a view to ensuring the uniqueness of the internal market, recalling some important decisions of the Court of Justice already taken in relation to the complex issue of food names. In the Decision commenting, the Court returns to the issue of the use of the name of a compound ingredient in the mandatory list of ingredients of a food marketed in a Member State.

In fact, the reason for the applicant's action is essentially the belief that it should be allowed to use its own Czech translation of any of the official language versions of the Chocolate Directive, and that it is not required to specify the content of the compound ingredient in the list of ingredients of the products marketed. However, the Court rejected that argument, as the omission of the content of the compound ingredient is only possible where it is identified by the name given under Union law and in a language easily understood by consumers in the Member State Member in which the foodstuff is marketed. It is clear from the Court's decision that it is necessary to ensure the veracity of the information to be transmitted by the food business operator to the consumer, as the main objective of Reg. No. 1169/2011 is to ensure a high level of consumer protection with regard to food information, taking into account their information needs and the importance of the informative role of the list of ingredients, to protect the consumer, as a factor through which to make pur-

chasing choices.

□

Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Quinta Sezione), 13 gennaio 2020, in causa C-881/19 – Tesco Stores ČR a.s. v Ministerstvo zemědělství

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Allegato VII, parte E, punto 2, lettera a) – Informazione dei consumatori sugli alimenti – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Direttiva 2000/36/CE – Allegato I, parte A, punto 2, lettera c) – Prodotti di cacao e di cioccolato – Elenco degli ingredienti di un alimento destinato ai consumatori di uno Stato membro.

Nel rispetto dell'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del Reg. n. 1169/2011/UE, l'elenco degli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto può essere omesso esclusivamente nel caso in cui sia identificato dalla denominazione attribuita in forza della normativa del diritto dell'Unione e in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto alimentare è commercializzato. Dunque, la ricorrente per beneficiare dell'esenzione prevista all'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del Reg. n. 1169/2011/UE, è necessario che l'ingrediente composto sia identificato con la sua denominazione in lingua ceca.

LA CORTE (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della

Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), in combinato disposto con l'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU 2000, L 197, pag. 19).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Tesco Stores ČR a.s. (in seguito: la «Tesco») e il Ministerstvo zemědělství (Ministero dell'Agricoltura, Repubblica ceca) in merito all'etichettatura di prodotti venduti dalla Tesco nella Repubblica ceca.

[omissis]

Sulla questione pregiudiziale

32 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che un operatore economico, nell'ambito dell'etichettatura dei prodotti commercializzati nel territorio di uno Stato membro, sia esonerato dall'obbligo di elencare tutti gli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento, solo se tale ingrediente composto che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/36 è designato, nell'elenco degli ingredienti, utilizzando tale denominazione di vendita, nella versione linguistica dello Stato membro interessato.

33 Come risulta dalla decisione di rinvio, tale questione è sollevata nell'ambito di una controversia sorta in occasione della commercializzazione da parte della Tesco di taluni prodotti alimentari nella Repubblica ceca, in quanto il cioccolato in polvere, rientrante nella fabbricazione di tali prodotti alimentari, non è stato identificato, nell'elenco degli ingredienti di tali prodotti, utilizzando la denominazione con la quale un siffatto ingrediente composto è definito nella versione in lingua ceca dell'allegato I della direttiva 2000/36, ossia «čokoláda v prášku». La Tesco ha sostituito a tale denominazione la propria traduzione ceca di altre versioni linguistiche di tale allegato, quali la versione tedesca «Schokoladenpulver» e la versione polacca (che contiene i termini «proszek czekoladowy» nonché «czekolada w proszku»). Tali traduzioni hanno portato all'utilizzo dei termini «čokoládový prášek» («polvere di cioccolato») per designare tale ingrediente composto.

34 In primo luogo, occorre ricordare che la direttiva 2000/36 procede ad un'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita relativa ai prodotti di

cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, al fine di garantire l'unicità del mercato interno. Quindi, le denominazioni di vendita di cui all'allegato I della direttiva 2000/36, a norma del suo articolo 3, punto 1, di quest'ultima, sono al tempo stesso obbligatorie e riservate ai prodotti indicati in tale allegato. Poiché l'articolo 4 della direttiva 2000/36 vieta, peraltro, agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali non previste dalla stessa direttiva per i prodotti definiti al suo allegato I, va considerato che tale direttiva istituisce un sistema, obbligatorio e tassativo, delle denominazioni di vendita (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2010, Commissione/Italia, C-47/09, EU:C:2010:714, punti 29 e 36).

35 In secondo luogo, dall'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 1, nonché con il *considerando* 7 di tale direttiva, risulta che un prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri contenente non meno del 32% di cacao in polvere deve essere designato, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, come «cioccolato in polvere».

36 Ne consegue che, anche supponendo che l'ingrediente composto, di cui trattasi nel procedimento principale, soddisfi i criteri per essere designato come «cioccolato in polvere», ai sensi dell'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tale ingrediente composto deve essere denominato in commercio come «cioccolato in polvere».

37 Tale conclusione è corroborata dal fatto che la denominazione «cioccolato in polvere», di cui all'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36, costituisce una «denominazione legale» prescritta dalle disposizioni dell'Unione applicabili a tale prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento n. 1169/2011. Una siffatta denominazione deve essere utilizzata su tutto il territorio dell'Unione, conformemente agli articoli 17 e 18 di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento, tale denominazione deve, inoltre, apparire sull'alimento in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro in cui tale alimento è commercializzato.

38 In secondo luogo, occorre rilevare che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, l'elenco degli ingredienti che deve figurare sugli alimenti deve contenere tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento

del loro uso nella fabbricazione di tale alimento.

39 Ciò premesso, conformemente all'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, l'elenco degli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto può essere omesso quando la composizione dell'ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell'Unione e nella misura in cui l'ingrediente composto interviene per meno del 2% nel prodotto finito

40 A tal riguardo, dai punti 36 e 37 della presente sentenza risulta che una siffatta omissione degli ingredienti facenti parte della composizione di un ingrediente composto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è consentita solo se tale ingrediente composto è identificato dalla denominazione ad esso attribuita in forza della normativa del diritto dell'Unione e in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto alimentare è commercializzato. Nel caso di specie, risulta pertanto che, per beneficiare dell'esenzione prevista all'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, l'ingrediente composto figurante sull'etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati nella Repubblica ceca deve essere identificato con la sua denominazione in lingua ceca.

41 In terzo luogo, occorre esaminare se l'eccezione prevista nell'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 possa applicarsi anche in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui l'operatore economico non ha utilizzato la denominazione dell'ingrediente composto, quale appare nella versione in lingua ceca dell'allegato I della direttiva 2000/36, ma ha sostituito a tale denominazione la propria traduzione in lingua ceca della denominazione di tale ingrediente, quale figura in altre versioni linguistiche di tale allegato I.

42 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, poiché introduce una deroga alla regola secondo cui tutti gli ingredienti che compongono un prodotto alimentare devono essere menzionati nell'elenco dei suoi ingredienti, l'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, deve essere interpretato restrittivamente.

43 In secondo luogo, occorre sottolineare che il regolamento n. 1169/2011 mira in particolare, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, e dal suo articolo 3, paragrafo 1, letti alla luce dei *considerando* 1, 3 e 4 di detto regolamento, a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di perce-

zione dei consumatori stessi (sentenza del 1° ottobre 2020, *Groupe Lactalis*, C-485/18, EU:C:2020:763, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

44 A tal fine, il regolamento n. 1169/2011 tende a garantire, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con i *considerando* 3 e 4 di tale regolamento, che le informazioni fornite ai consumatori consentano a questi ultimi di effettuare scelte consapevoli (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, *Organisation juive européenne e Vignoble Psagot*, C-363/18, EU:C:2019:954, punto 53).

45 Più in particolare, dal *considerando* 17 del regolamento n. 1169/2011 risulta che l'obbligatorietà delle informazioni sulla composizione degli alimenti discende dalla necessità «di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali».

46 Un siffatto obiettivo impone che le informazioni relative agli alimenti siano corrette, imparziali e obiettive (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, *Breitsamer und Ulrich*, C-113/15, EU:C:2016:718, punto 69, nonché del 1° ottobre 2020, *Groupe Lactalis*, C-485/18, EU:C:2020:763, punto 44). Allo stesso modo, queste informazioni non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso (sentenza del 4 giugno 2015, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände*, C-195/14, EU:C:2015:361, punto 31).

47 Orbene, un siffatto obiettivo sarebbe seriamente compromesso se, quando sono tenuti a conformarsi alla denominazione di vendita di un ingrediente composto, quale imposta da una normativa dell'Unione, gli operatori economici potessero non rispettare la denominazione di tale ingrediente, quale figura nella pertinente versione linguistica di tale normativa, e tradurre liberamente i termini con cui detto ingrediente composto è denominato in altre versioni linguistiche di detta normativa.

48 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 63 e 71 delle sue conclusioni, traduzioni libere di tal genere non consentono ai consumatori di conoscere, con certezza, la composizione di un siffatto ingrediente composto, mediante la semplice lettura della sua menzione nell'elenco degli

ingredienti del prodotto alimentare nel quale è incluso.

49 Nella specie occorre sottolineare, più particolarmente, che solo i termini «čokoláda v prášku» («cioccolato in polvere») formano l'oggetto di una definizione precisa contenuta nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36. Invece, una siffatta definizione non esiste, nel contesto della normativa dell'Unione, per i termini «čokoládový prášek» («polvere di cioccolato»).

50 Il fatto che, come ha sottolineato la Tesco nella sua risposta scritta ai quesiti posti dalla Corte, l'ingrediente composto, di cui trattasi nella causa principale, contenga cacao e zucchero laddove la parte di cacao sia pari a non meno del 32% e che, pertanto, esso soddisfi pienamente i requisiti dell'allegato I della direttiva 2000/36 per poter essere qualificato come «cioccolato in polvere», non incide sulla circostanza che, nel caso di specie, solo la denominazione di tale ingrediente composto, quale menzionata nella versione in lingua ceca dell'allegato I della direttiva 2000/36, può soddisfare la necessità di un'adeguata informazione dei consumatori.

51 Inoltre, consentire agli operatori economici di identificare un ingrediente composto, che è oggetto di una denominazione di vendita, ai sensi della direttiva 2000/36, traducendo liberamente una siffatta denominazione, come appare in altre versioni linguistiche di tale direttiva, pregiudicherebbe l'armonizzazione completa delle denominazioni di vendita operata da detta direttiva, come descritta al punto 34 della presente sentenza. Infatti, ne conseguirebbe che l'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare potrebbe menzionare un ingrediente composto, previsto dall'allegato I della direttiva 2000/36, con una denominazione che non figurerebbe in nessuna delle versioni linguistiche di tale allegato e che, di conseguenza, derogherebbe alla denominazione legale imposta da tale direttiva.

52 Occorre inoltre aggiungere, al riguardo, che la presa in considerazione del principio di equivalenza tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può condurre a consentire ad un operatore economico di non conformarsi ad alcuna di tali versioni. Parimenti, la constatazione di cui al punto 47 della presente sentenza non rimette in discussione il principio secondo cui, in caso di divergenza tra le versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione, non occorre privilegiare una di esse. Infatti, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, il semplice fatto

che diverse versioni linguistiche prevedano designazioni diverse per l'ingrediente composto interessato, poiché alcune di esse utilizzano una sola denominazione mentre altre ne utilizzano più di una, non può significare che esiste una divergenza tra le versioni linguistiche.

53 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che un operatore economico, nell'ambito dell'etichettatura di prodotti commercializzati nel territorio di uno Stato membro, è esonerato dall'obbligo di elencare tutti gli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento, solo se tale ingrediente composto che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/36, è designato, nell'elenco degli ingredienti, utilizzando tale denominazione di vendita, nella versione linguistica dello Stato membro interessato.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, dev'essere interpretato nel senso che un operatore economico, nell'ambito dell'etichettatura di prodotti commercializzati nel territorio di uno Stato membro, è esonerato dall'obbligo di elencare tutti gli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento, solo se tale ingrediente composto che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, è designato, nell'elenco degli ingredienti, utilizzando tale denominazione di vendita, nella versione linguistica dello Stato membro interessato.